



CITTA' DI AVIGLIANA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 139 DEL 30/10/2020

Oggetto : MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID - 19. CHIUSURA AREE COMUNALI DOVE VENGONO SVOLTE DISCIPLINE SPORTIVE “DA CONTATTO”

IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, di proroga fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13.10.2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", che all'art.1 c. 6 lett. g) vieta tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale con decorrenza dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministro dello sport;
- il D.M. del 13 ottobre 2020 del Ministro per le Politiche Giovanili e lo sport, pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13.10.2020, recante "*Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020»*", che all'art.1, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 6, lettera g) del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 suddetto, individua le discipline sportive «da contatto» nella tabella allegata al decreto medesimo;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 18.10.2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258 che, all'art. 1 c. 2) prevede:



CITTA' DI AVIGLIANA

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente «g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale»;

• il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 25.10.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 1 c. 9 lett. g) prevede:

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

Ritenuto quindi necessario disporre la chiusura di tutte le aree comunali sottoindicate dove vengono svolte discipline sportive «da contatto» che prevedono, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19:

- Piastra polivalente nel parco Alveare Verde in Corso Laghi
- Campetto da calcio in Via Martiri della Libertà, a fianco alla Scuola Media
- Campetto da calcio in Via Drubiaglio
- Piastra polivalente in Via Drubiaglio, davanti alla Scuola Anna Frank
- Campo da calcio in Via Matteotti;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 6 lett. g) del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, sulla base delle motivazioni in premessa, la chiusura delle seguenti aree **dalla data odierna:**



CITTA' DI AVIGLIANA

- Piastra polivalente nel parco Alveare Verde in Corso Laghi
- Campetto da calcio in Via Martiri della Libertà, a fianco alla Scuola Media
- Campetto da calcio in Via Drubiaglio
- Piastra polivalente in Via Drubiaglio, davanti alla Scuola Anna Frank
- Campo da calcio in Via Matteotti;

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

Che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Comune e verrà trasmesso alla Polizia Municipale ed al Comandante della Stazione Carabinieri di Avigliana al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia nonché all'Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è il Comandante della Polizia Municipale di Avigliana Sig. ROMEO Carmelo.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Avigliana, 30 ottobre 2020

Il Sindaco

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.

(sottoscritto digitalmente)